



**Acea SpA - Funzione Regulatory**

Spett.le

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**

Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione

Piazza Cavour 5

20121 Milano

e-mail: [infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)

**Prot. n. 11/P/R/Y del 3 settembre 2015**

**Osservazioni al documento di consultazione 293/2015/R/EEL**

**"Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Orientamenti finali"**

\*\*\*

## **1. OSSERVAZIONI GENERALI**

Con il documento per la consultazione 293/2015/R/eel (di seguito "DCO") l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito "Autorità") ha illustrato i propri orientamenti finali per la riforma delle tariffe dei servizi di rete, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, per i clienti domestici di energia elettrica; inoltre, allo spunto S7, essa ha espressamente invitato gli operatori ad avanzare specifiche proposte per facilitare gli interventi di potenziamento degli impianti interni (c.d. colonne montanti) esistenti negli stabili in cui i contatori non sono stati centralizzati.

Acea, nel riportare nel presente documento le proprie osservazioni in merito ai contenuti del DCO, intende, in primo luogo, accogliere il citato invito dell'Autorità e, a tal fine, formula nel paragrafo che segue la propria proposta.

### **A. Interventi sulle colonne montanti**

Il problema della vetustà delle colonne montanti (la cui età si aggira intorno a un valore minimo di 35 anni, con numerosi picchi che vanno dai 50 ai 60 anni) e la conseguente necessità di operare la loro bonifica, è un tema ben presente ad Acea che



da tempo si è attivata per la risoluzione di tali situazioni ponendo in essere interventi di centralizzazione dei misuratori in appositi vani condominiali.

Come noto, le esperienze passate hanno dimostrato come l'effettiva disponibilità dei proprietari degli immobili (generalmente condomini) a concedere – nei tempi e nelle modalità previste – l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori necessari possa incidere in maniera determinante sul raggiungimento dell'obiettivo come variabile del tutto aleatoria, in difetto di opportune forme di regolazione. Ciò principalmente in ragione della problematica inerente alla copertura dei costi per i lavori edili, nonché per effetto della mancata percezione da parte degli utenti finali di un immediato beneficio derivante dall'intervento. A valle di ciò, numerose iniziative di centralizzazione non sono giunte a buon fine, o, viceversa, sono sfociate in estenuanti ed onerosi contenziosi giudiziari attinenti principalmente alle opere di ripristino.

Restano, quindi, ancora vive le criticità in termini di continuità del servizio determinate dalla vetustà delle colonne montanti con la conseguenza che l'incremento di potenza disponibile richiesta dai clienti domestici, seppur di limitata entità, potrebbe innalzare il rischio di sovraccarico e di conseguente guasto agli impianti; gli interventi prospettati nel presente DCO tendono a sviluppare l'utilizzo dell'energia elettrica e quindi potrebbero determinare un potenziale aumento della potenza disponibile richiesta che, insieme ad una conseguente modifica delle abitudini di consumo, potrebbe incrementare le situazioni di saturazione della rete BT e il rischio che si realizzino le conseguenze sopra richiamate.

Pertanto, al fine di evitare il verificarsi di quanto appena descritto, Acea ritiene fondamentale affrontare il problema delineato in maniera tempestiva.

Fermo restando che Acea ritiene che la modalità di installazione migliore per alimentare i condomini sia la centralizzazione dei contatori – che risolverebbe anche le problematiche che rendono necessario un accesso fisico ai misuratori (es. sostituzione e/o lettura dei contatori 1G)-, a fronte dello spiraglio aperto dall'Autorità in merito a possibili azioni di potenziamento delle colonne montanti, si ritiene opportuno vagliare anche questa strada laddove non sia possibile procedere alla piena bonifica; in tale prospettiva, oltre ai possibili benefici in termini di telegestione, si prospettano anche vantaggi correlati all'installazione in casa del cliente di tecnologie innovative, ovvero, in generale, di strumenti di *demand response* idonei ad elevare l'*empowerment* dei clienti finali.



Anche al fine di realizzare un intervento di potenziamento delle colonne montanti, tuttavia, si rende necessario acquisire l'autorizzazione del condominio/proprietario dell'immobile per l'esecuzione dei lavori edili esogeni all'intervento di potenziamento di natura prettamente elettrica, ma comunque ad esso connessi.

Ad avviso di Acea, poiché l'interazione con tali soggetti costituisce una fase imprescindibile, ma, come detto, ingovernabile, del processo di realizzazione dell'intervento tecnico, si ritiene che il modo migliore per favorire il pieno raggiungimento dell'obiettivo sia attraverso l'introduzione di un'apposita disciplina, innanzitutto regolatoria, ma auspicabilmente, legislativa.

Nello specifico si propone che l'Autorità regolamenti con una **procedura ad hoc** le fasi di tale processo, di seguito sintetizzate:

- a valle di una specifica richiesta di aumento di potenza, ovvero su iniziativa della società di distribuzione, quest'ultima è tenuta ad inviare una comunicazione scritta ai proprietari dell'immobile interessato finalizzata ad acquisire – entro un termine perentorio dalla data di invio - la loro autorizzazione scritta all'intervento di potenziamento della colonna montante, così come descritto nella comunicazione, per la possibile fruizione di maggiori prelievi di potenza disponibile;
- decorsa la scadenza sopra indicata, l'eventuale mancato riscontro da parte dei soggetti interessati deve intendersi come diniego implicito all'autorizzazione per l'intervento di potenziamento e, quindi, in alcuni casi, comporterà l'impossibilità di rendere disponibili maggiori prelievi di potenza;
- nel caso in cui la comunicazione del proprietario dell'immobile pervenga in tempi utili, l'intervento di potenziamento sarà svolto di concerto con l'esecuzione dei lavori edili che saranno a carico del proprietario stesso.

Si ritiene che il **costo dei lavori edili** debba essere sostenuto dal proprietario dell'immobile per due ordini di ragioni: in primo luogo, tale soluzione avrebbe come effetto quello di evitare potenziali contenziosi giudiziari, cosa che, come già evidenziato, in passato si è verificata con una frequenza rilevante; in secondo luogo, consentirebbe di responsabilizzare i proprietari, evitando possibili comportamenti opportunistici da parte di quest'ultimi, i quali potrebbero cogliere tale occasione per far eseguire opere di rifacimento ed ammodernamento degli edifici ulteriori a quelle strettamente necessarie per eseguire il lavoro elettrico.



Si tratterebbe di applicare un principio analogo a quello vigente in tema di connessioni attive ove il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo (art. 7.9 del TICA).

A tal proposito si auspica che l'Autorità, rappresentando le criticità finora delineate, si faccia promotrice presso gli organi competenti della opportunità di prevedere a livello legislativo specifiche forme di incentivazione connesse all'esecuzione di tale tipologia di lavori edili (ad esempio tramite la previsione di ulteriori sgravi fiscali) tali da agevolare la realizzazione dei citati interventi di potenziamento della rete, con evidenti benefici a livello di sistema.

In via subordinata, si ritiene che gli oneri per i lavori edili possano essere sostenuti dalle imprese di distribuzione unicamente in presenza delle condizioni di seguito elencate:

- i costi dovrebbero essere previamente definiti e standardizzati: eventuali oneri connessi ad ammodernamenti non necessari richiesti dai proprietari dovrebbero rimanere a loro esclusivo carico;
- poiché gli interventi in esame altro non sono che un di cui degli interventi necessari per il potenziamento della rete BT, ne deriva che i costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per il rifacimento delle parti edili connesse al rifacimento delle colonne montanti debbano entrare a far parte dei costi riconosciuti ai distributori, utilizzando il meccanismo regolatorio che si ritenga più idoneo (ad es. attraverso la RAB).

Si sottolinea nuovamente che, alla luce delle condizioni di vetustà delle colonne montanti, potrebbero presentarsi casistiche in cui il distributore ritenga imprescindibile procedere al potenziamento della colonna montante al fine di soddisfare uno o più aumenti di potenza richiesti dai clienti, e che, nel caso in cui non sia possibile svolgere l'intervento (sia per la mancata autorizzazione da parte del proprietario che per mancanza di una disciplina circa il sostenimento dei costi per i lavori edili – criticità che la proposta Acea si propone di superare), lo stesso sarà costretto a dichiararsi non disponibile a procedere all'aumento di potenza per evitare il rischio di supero della portata consentita dalla rete. Difatti *in primis* il soggetto concessionario dell'attività di distribuzione di energia elettrica è tenuto ad operare in condizioni di sicurezza: *"La concessionaria ha l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne fanno*



*richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purchè siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, dall'Autorità..." (art 4, comma 2, della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica rilasciata ad Acea Distribuzione S.p.A.).*

## **B. Gradualità di attuazione della riforma**

Come già manifestato nelle osservazioni in risposta al precedente documento per la consultazione 34/2015/R/eel, Acea è favorevole ad un superamento rapido della struttura progressiva delle tariffe in quanto si ritiene che sia un passo fondamentale verso la semplificazione della struttura tariffaria, da tempo auspicata anche per gli indubbi effetti positivi che essa produrrà lato cliente, favorendo la comprensibilità dei documenti di fatturazione senza comprometterne al tempo stesso la trasparenza.

Acea comprende, d'altra parte, anche l'esigenza - prescritta anche a livello legislativo - di garantire la necessaria gradualità onde evitare brusche variazioni di spesa nei confronti della maggior parte dei clienti finali.

Nell'atto di individuare concretamente le fasi di gradualità di attuazione della riforma, si ritiene tuttavia che anche altri due principi debbano guidare la scelta circa la metodologia di transizione più idonea. Da un lato, la necessità di non vessare eccessivamente gli operatori imponendo reiterati interventi sui sistemi informatici, con un conseguente aggravio dei costi, sostenuti da ultimo dalla collettività, dall'altro, la consapevolezza della necessità di tempi adeguati per l'implementazione delle dovute modifiche informatiche.

Alla luce di tali fattori si ritiene che la **riduzione della progressività possa essere avviata già a partire dal 2016, ma che questa si debba attuare unicamente attraverso la ridefinizione dei valori dei corrispettivi, mentre la struttura tariffaria nel suo complesso dovrebbe rimanere inalterata rispetto a quella del 2015.** In tal modo non sarebbe necessario implementare alcun intervento sui sistemi informatici per gennaio 2016 – operazione, tra l'altro, difficilmente perseguibile, in considerazione dell'intenzione dell'Autorità di approvare la delibera sulla riforma entro ottobre 2015 -, ma gli effetti sulle variazioni di spesa lato cliente incomincerebbero già gradualmente a manifestarsi. Pertanto si avrebbe per il 2016 una struttura tariffaria uguale a quella del 2015, ma con una progressività ridotta che si manifesterebbe attraverso la variazione dei corrispettivi. L'anno 2016 verrebbe così utilizzato per



l'adeguamento dei sistemi informatici, implementando in un'unica soluzione tutte le modifiche strutturali che entreranno in vigore dal 2017.

Pertanto, in definitiva, si tratterebbe di applicare l'**opzione G2 con l'aggiunta dei seguenti correttivi**: dal 2017 entrerebbero in vigore anche la struttura definitiva degli oneri generali e l'obbligo di messa a disposizione delle informazioni relative alla massima potenza prelevata mensile.

Qualora l'Autorità voglia mantenere un periodo di gradualità più esteso (tre anni) si suggerisce ugualmente di utilizzare la medesima metodologia sopra descritta, ossia la ridefinizione dei valori dei corrispettivi come strumento per ridurre gradualmente la progressività, considerando l'esigenza primaria di intervenire un'unica volta sui sistemi informatici.

### **C. Oneri amministrativi per la variazione del livello di potenza contrattualmente impegnata e contributi di connessione**

Acea comprende l'esigenza di facilitare la selezione del livello di potenza ottimale da parte dei clienti nella prima fase di applicazione delle nuove regole tariffarie, esigenza che l'Autorità pone alla base della proposta di revisione delle oneri in capo ai clienti finali a copertura degli oneri amministrativi previsti in caso di variazioni del livello di potenza contrattualmente impegnata.

Non appare chiara, tuttavia, la *ratio* in base alla quale si sia deciso di azzerare totalmente gli oneri previsti a favore dei distributori. Si rileva come molti venditori del mercato libero non applichino tali oneri e che, pertanto, in tali casistiche si verificherebbe l'annullamento completo del segnale di prezzo per i clienti, con il rischio, riconosciuto dalla stessa Autorità, di abuso di questa possibilità da parte degli stessi clienti finali.

Alla luce di tali considerazioni si propone, pertanto, che l'onere a favore del distributore non sia azzerato, ma eventualmente ridotto.

In secondo luogo, pur apprezzando il venir meno dell'obbligo di tracciatura del rientro nel livello di potenza originario e della connessa proposta di restituzione del contributo pagato, si rappresenta che anche nei confronti della nuova opzione n. 1 proposta dall'Autorità al punto 7.3, in cui resta fermo l'obbligo di eseguire la tracciatura per singolo cliente delle prime due variazioni, permangono le medesime perplessità già espresse, sotto tale aspetto, nella risposta al precedente documento di consultazione 34/2015/R/eel.



Difatti, a fronte dell'attuale applicazione automatica dell'onere amministrativo, occorrerà in futuro verificare che il cliente richiedente non abbia già presentato altre due richieste di variazione della potenza sul medesimo POD; qualora la verifica sia positiva bisognerebbe qualificare la richiesta in oggetto come terza ed applicare gli oneri amministrativi ordinari. Tale tracciatura non è presente negli attuali sistemi informatici, che ad oggi tracciano le prestazioni commerciali solo per POD e non anche per cliente, pertanto appare evidente che il rispetto di tale prescrizione comporti un intervento sugli attuali sistemi informatici di impatto rilevante.

Ne deriva che, ad avviso della scrivente, **l'opzione n. 2** proposta dall'Autorità si prospetta di più agevole implementazione, fermo restando quanto detto sopra in merito all'opportunità di non azzerare totalmente gli oneri amministrativi previsti a favore del distributore.

In ogni caso, si ritiene che un periodo di prova di 12 mesi possa essere considerato ampiamente adeguato al fine di consentire ai clienti la corretta individuazione dell'impegno di potenza ottimale, e parimenti, si eviterebbero eccessivi aggravii economici in capo agli operatori dovuti alla possibile proliferazione delle richieste di variazione.

Da ultimo non si ritiene possibile condividere in linea di principio quanto previsto nel DCO ai punti 7.5 e 7.6 con riferimento al **contributo di connessione**.

Tale corrispettivo, previsto dal TIC - tabella 1, lett. b) (per la BT) e tabella 3, lett. b) (per la MT) -, rappresenta un ricavo forfettario a copertura dei costi associati ad un maggior impegno di rete richiesto dal cliente ed è indipendente dalla modalità operativa con cui l'intervento è stato svolto (telegestione o intervento in campo del personale). Esso copre sostanzialmente un investimento effettuato, tant'è che, in tale ottica, è ormai portato in detrazione del capitale investito e non più degli OPEX.

Inoltre poiché al punto 7.6 la stessa Autorità dichiara che l'eventuale riduzione di tali contributi deve essere coerente con le decisioni da prendere nell'ambito della copertura dei costi sostenuti dai distributori per il prossimo periodo regolatorio, si segnala che nel documento per la consultazione 335/2015/R/eel *"Criteri per la fissazione del costo riconosciuto, per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel quinto periodo regolatorio. Orientamenti iniziali"* non viene fatta alcuna menzione ad un'eventuale riduzione - e conseguentemente ad una diversa modalità di riconoscimento dei costi sottesi - di tali contributi (cfr. par. 13), che anzi vengono trattati in perfetta continuità con il periodo regolatorio attuale. Ragion per cui si ritiene, inoltre,



che eventuali approfondimenti su questo tema debbano essere effettuati, più propriamente, nell'ambito dei successivi documenti di consultazione collegati a quest'ultimo appena citato e/o nell'ambito dell'aggiornamento del TIC/TICA.

## **2. OSSERVAZIONI SUI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE**

***S1. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla nuova struttura della tariffa per i soli servizi di rete? Se no, per quali motivi?***

**R1.** Nessuna osservazione.

***S2. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla scelta della struttura per l'insieme delle componenti A e UC a copertura degli oneri generali? Se no, per quali motivi?***

**R2.** Nessuna osservazione.

***S3. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla struttura ipotizzata per le componenti relative ai servizi di vendita nel mercato di maggior tutela? Se no, per quali motivi?***

**R3.** Si concorda con la struttura ipotizzata per le componenti relative ai servizi di vendita. Si segnala unicamente che nelle tabelle numeriche dei corrispettivi delle diverse opzioni riportate nell'Allegato 1, a differenza di quanto espresso all'ultimo *bullet* del punto 5.1, non è stata eliminata la quota energia relativa ai servizi di vendita.

***S4. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito all'impegno di potenza per i clienti domestici? Se no, per quali motivi?***

***S5. Quali concreti elementi di difficoltà si ravvisano per l'attuazione della soluzione che prevede un numero limitato per cliente di modifiche del livello di potenza contrattualmente impegnata con contributi in quota fissa ridotti? Si***





*invitano i distributori e le loro associazioni a fornire una adeguata analisi costi/benefici a supporto delle proprie argomentazioni.*

*S6. Si condivide la proposta di ridurre i contributi di connessione per le variazioni di potenza effettuate senza intervento in campo, con una operazione di telegestione da remoto? Se no, per quali motivi?*

*S7. Si invitano i distributori e le loro associazioni a fornire all'Autorità una caratterizzazione completa, anche sotto il profilo della sicurezza elettrica, delle condizioni degli impianti interni esistenti negli stabili in cui non è stata effettuata, in passato, la centralizzazione dei contatori, e ad avanzare proposte per facilitare gli interventi di potenziamento in tali situazioni.*

**R4.** In merito all'introduzione di più livelli di potenza contrattualmente impegnata, pur non evidenziando particolari criticità tecniche circa l'introduzione di "taglie" da mezzo kW, si richiama nuovamente l'attenzione dell'Autorità sul fatto che l'eventuale aumento delle richieste di variazione della potenza, stimolato dall'introduzione della riforma, renderà ancora più inderogabile l'esigenza di procedere a preventivi interventi di adeguamento della rete - tra cui le sopracitate azioni di bonifica/potenziamento delle colonne montanti - finalizzati appunto a rendere possibile, in condizioni di sicurezza, un maggior carico sulla rete.

Per finalità di semplificazione gestionale si chiede che la granularità dei livelli di potenza, che sembrerebbe essere prospettata unicamente per i clienti domestici, sia resa disponibile **anche ai clienti BT altri usi**, modificando l'art. 3.2 del TIT, che, appunto, ad oggi non distingue tra domestici e non.

Per quanto attiene all'individuazione del canale attraverso il quale il distributore è tenuto a trasmettere al venditore **le informazioni relative alla massima potenza prelevata mensile su base quartoraria**, è stato rilevato, a seguito delle ultime analisi effettuate, che la modalità meno impattante possa essere l'introduzione di un nuovo campo apposito all'interno dei flussi previsti dalla 65/12, non trattandosi di un dato utile alla fatturazione.

**R5-6-7.** Si rinvia a quanto espresso nelle osservazioni generali.

*S8. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito al percorso di gradualità? Se no, per quali motivi?*



***S9. Si condivide in particolare il percorso G2 presentato o si ritiene che sarebbe preferibile un percorso di gradualità più breve, seppure caratterizzato da maggiori impatti da un anno all'altro per alcuni benchmark (in particolare i clienti con minori consumi)?***

**R8-9.** Si rinvia a quanto espresso nelle osservazioni generali.

***S10. Si condivide la proposta di riassorbire progressivamente la differenziazione tra residenti e non residenti in un arco di tempo di 7 anni a partire dal 2018?***

***S11. Vi sono ulteriori aspetti che non sono stati considerati in questo documento per la consultazione meritevoli di attenzione prima di procedere all'emanazione del provvedimento?***

**R10-11.** Nessuna osservazione.

Paolo Carta  
(Resp.le Funzione Regulatory)